



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO l’articolo 4, commi 6 *bis* e 6 *ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 129, concernente il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “*dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola normativo 2006 – 2009 economico 2006-2007;

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1 quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all’art. 5, commi da 5 a 17, laddove è previsto che “*In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023*”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, che disciplina la procedura di nomina di cui al menzionato art. 5, commi da 5 a 17 del decreto-legge 44/2023;

VISTA la C.M. della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 43440 del 19.07.2023 – Anno Scolastico 2023/24 – Istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA;

VISTO il proprio decreto prot. n. 8849 del 26 agosto 2022, relativo all’approvazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Teramo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

VISTO il proprio decreto prot. n. 8090 del 28.08.2023 di approvazione e contestuale pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di 1^a e 2^a fascia di ogni ordine e grado e degli elenchi aggiuntivi di 1^a fascia per la provincia di Teramo valevoli per l’a.s. 2023/2024;

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 7440 del 04.08.2023, concernente gli esiti delle individuazioni su sede, ai sensi del decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023;

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 7902 del 23.08.2023, concernente gli esiti delle individuazioni su sede, ai sensi del decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023 per scorrimento GPS a seguito di rinunce;

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 44017 del 20/7/2023, concernente la procedura “per chiamata” – Mini Call Veloce – art. 5 comma 12 D.L. 44/2023;

PRESO ATTO degli esiti di assegnazione Sedi della Mini Call Veloce;

VISTI i provvedimenti prot. n. 8091 del 28/08/2023 (INS n. 2), prot. n. 8501 del 5/9/2023 (INS n. 3), prot. n. 8723 dell’8/9/2023 (INS n. 4), prot. n. 8851 del 12/9/2023 (INS n. 5), prot. n. 8983 del 14/9/2023 (INS n. 6), prot. n. 9289 del 22/9/2023 (INS n. 7), prot. n. 9474 del 28/09/2023 (INS n. 8), prot. n. 9736 del 06/10/2023 (INS n. 9), prot. n. 9973 del 13/10/2023 (INS n. 10), prot. n. 10201 del 23/10/2023 (INS n. 11), prot. n. 10363 del 27/10/2023 (INS n. 12), prot. 10577 del 03/11/2023 (INS n. 13), prot. 10732 dell’8/11/2023 (INS n. 14), prot. 10802 del 10/11/2023 (INS n. 15), prot. n. 10838 del 13/11/2023 (INS n. 16), prot. n. 11213 del 21/11/2023 (INS n. 17), prot. n. 11312 del 28/11/2023 (INS n. 18) e prot.n. 11394 dell’1.12.2023 (INS n. 19) riguardanti la pubblicazione dei bollettini nomine per le supplenze;

VISTI i posti disponibili;

VISTO l’art. 12, comma 6, dell’O.M. n. 112/2022, ove è previsto che “Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”;

VISTO l’art. 12, comma 12, dell’O.M. n. 112/2022, in cui si precisa che: “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante”.

PRESO ATTO delle istanze di cancellazione dalla procedura informatizzata di conferimento degli incarichi a tempo determinato pervenute all’intestato Ufficio;

CONSIDERATE le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla procedura per il conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche e le Sedi espresse;

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;

VISTO l’art. 12, comma 5, O.M. 112/2022;

DISPONE

Art. 1 - La pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'istituto Ufficio, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, del bollettino relativo agli esiti della seconda fase della procedura per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 - I soggetti indicati nell'allegato di cui al punto 1 sono individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto a fianco di ciascuno indicata e presso l'istituzione scolastica e per il tipo di contratto specificati nel medesimo allegato;

Art. 3 - I docenti individuati come destinatari dell'incarico a tempo determinato dovranno prendere servizio nell'Istituzione scolastica di assegnazione **entro mercoledì 6 dicembre 2023 ore 12,00**. La mancata presa di servizio comporta la decadenza dal contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14 O.M. n. 112/2022;

Art. 4 - I soggetti interessati potranno rinunciare all'incarico conferito con il presente provvedimento **utilizzando esclusivamente l'apposita funzione telematica, entro le ore 12,00 del 06/12/2023**, tenendo conto dell'applicazione anche in tali ipotesi delle sanzioni previste dall'art. 14 O.M. n. 112/2022. Non saranno prese in considerazione rinunce pervenute mediante altro mezzo e, anche in tali casi, saranno applicate le sanzioni previste dall'O.M. n. 112/2022 in caso di mancata presa di servizio;

Art. 5 - I dirigenti scolastici di titolarità stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo determinato. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolastico della sede di lavoro di cui all'allegato elenco;

Art. 6 - L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità;

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Clara MOSCHELLA